

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 24/18/2012

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il contribuente presentava ricorso avverso il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate ufficio di Milano D.P.I., sulla istanza di rimborso dell'IRAP per gli anni dal 2004 al 2006.

Sostiene il ricorrente di esercitare l'attività di Avvocato, di esercitare la propria attività senza dipendenti né collaboratori con vincolo di rapporto continuativo e di utilizzare unicamente beni strumentali di modesta entità. Afferma il contribuente di svolgere la propria attività esclusivamente per altri studi professionali e di aver effettuato, pur ritenendolo non dovuto, nel corso degli anni dal 2004 al 2006, versamenti per la imposta regionale sulle attività produttive.

Ribadisce che il presupposto dell'imposta Irap, come specificato dall'art. 2 del D.Lgs 446/2007, è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni, ovvero alla prestazione di servizi.

Ai fini della assoggettabilità alla imposta Irap, va dunque accertato quanto ed in che termini si possa parlare di attività autonomamente organizzata.

In sintesi ribadisce la non assoggettabilità alla imposta Irap della attività professionale se svolta in assenza di una struttura organizzativa di rilievo, in assenza di elementi di organizzazione o con l'impiego di mezzi e beni strumentali di portata minima.

Chiedeva pertanto il ricorrente l'accoglimento del ricorso e condanna della Amministrazione Finanziaria al rimborso del tributo, con accessori e spese legali.

Si costituiva l'Ufficio, depositando controdeduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese legali. Sostiene l'Ufficio che è necessario rilevare la preponderanza sul piano concettuale della autonomia della attività, rispetto a quella di organizzazione, sia essa elementare, esigua o rilevante. La Corte Costituzionale ha ritenuto che l'assoggettamento all'Irap dei soli soggetti che svolgono una attività di lavoro autonomo per professione abituale, ancorché non esclusiva, trova fondamento in una non irragionevole presunzione di mancanza del requisito della autonoma organizzazione nelle diverse ipotesi previste dall'art. 49 DPR 917/1986, di lavoro autonomo occasionale o comunque non abituale.

Si rende quindi necessario identificare la nozione di attività autonomamente organizzata al fine di non escludere dall'Irap tutti i professionisti. Determinare la capacità contributiva rientra nella discrezionalità del legislatore che può quindi determinare i singoli fatti espressivi della capacità contributiva, desumendoli da qualsiasi indice rivelatore di ricchezza e non solo dal reddito individuale.

Secondo l'Ufficio le spese dichiarate nel quadro RE confermano la esistenza di un contesto organizzativo eccedente il minimo indispensabile per l'esercizio della attività e la conseguente imponibilità ai fini Irap. La Commissione esaminata gli atti ed i documenti di causa, rileva che il contribuente ha confermato di svolgere la propria attività lavorativa per grandi studi internazionali e quindi pur dichiarando di svolgere la propria attività senza struttura propria, collaboratori etc, utilizza evidentemente la struttura ed i collaboratori e la organizzazione messa a disposizione dagli studi coi quali collabora.

In sintesi ritiene la Commissione che la attività lavorativa del ricorrente non possa ritenersi svolta in assenza di struttura, organizzazione e quant'altro, con conseguente assoggettabilità ai fini Irap.

Recentemente la Suprema Corte ha affermato la assoggettabilità ai fini della imposta in questione dei professionisti che collaborano con grossi Studi Associati che possiedono

una struttura ed una organizzazione che viene loro messa a disposizione. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione respinge. Spese compensate.